

Aumentano le procedure concorsuali delle imprese europee, ma fa eccezione il nostro Paese

Crisi, l'Italia è fuori dal coro Ue

Dati frutto di misure come la sterilizzazione delle perdite

Pagina a cura

DI ALBERTO ANGELONI
E ANDREA GAROFALO*

Nell'Unione europea aumentano le procedure di liquidazione e ristrutturazione, ma l'Italia è in controtendenza. Interessati da una congiuntura economica sempre più complessa, infatti, i Paesi europei si scontrano con le sfide derivanti dalla guerra in Ucraina e dal post-pandemia Covid-19 e, nonostante si registri una generalizzata crescita del Pil dell'eurozona (l'Italia, in particolare, ha registrato un Pil in aumento del 3,9% nel 2022 rispetto al 2021, ben oltre le aspettative), le procedure concorsuali (siano esse di liquidazione o ristrutturazione) delle imprese europee, nel quarto trimestre 2022, secondo i dati Eurostat, sono aumentate del 26,8%. Fatta eccezione, appunto, per l'Italia. Secondo gli ultimi dati Istat, infatti, nel quarto trimestre 2022 il numero delle procedure di liquidazione nel nostro Paese, a livello complessivo, si è fortemente ridotto sia rispetto al III trimestre 2022 (-22,1%), sia rispetto allo stesso trimestre del 2021 (-23,6%).

Le ragioni che sottendono a questo primato possono essere di molteplice natura. Proviamo a vedere quali. Nel report di Banca d'Italia del 27 gennaio 2021, "Fallimenti d'impresa in epoca Covid", si effettuava una previsione circa il dato tendenziale delle procedure concorsuali che il nostro Paese avrebbe dovuto affrontare nel breve-medio periodo. La previsione, partendo dalla forte contrazione del Pil registrata nel 2020, prevedeva un aumento dei fallimenti, entro il 2022, che sarebbe stato particolarmente intenso in ragione della cessazione degli effetti temporanei derivanti dalle moratorie o dalle misure di sostegno adottate via via dal governo.

Ebbene, questa previsione, particolarmente negativa, sembra essere stata smentita dai dati Istat 2022 ed Eurostat del primo trimestre 2023. Tuttavia, già gli autori del menzionato report avevano considerato la possibilità che le misure di sostegno adottate dal governo e l'intensità della ripresa economica, che si sarebbe potuta registrare come rimbalzo, tra il 2021 e il 2022, avrebbero potuto rappresentare, come sembra accaduto, fonte d'impulso sufficiente per le imprese nostrane al fine di gestire questa complessa fase congiunturale.

Eppure, occorre chiedersi oggi se l'impatto di quelle misure di sostegno stia restituendo un'immagine annacquata del reale stato di salute delle imprese italiane. La tipica proliferazione legislativa che connota il nostro ordinamento ha operato, nell'ultimo triennio, tramite l'introduzione di molteplici previsioni che hanno assicurato importanti bocche d'ossigeno al tessuto imprenditoriale specialmente nelle fasi più complesse. Tra queste misure è possibile annoverare: l'erogazione dei finanziamenti garantiti dallo Stato; l'introduzione di apposita norma derogatoria che consente di non svalutare i titoli del circolante (dl n. 73/2022 convertito in considerazione della singolare situazione di agitazione dei mercati finanziari); la sospensione degli ammortamenti annui sul costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali riferiti all'esercizio 2022 (l. n. 198/2022, cosiddetto decreto Milleproroghe); nonché, sempre previsto dal Milleproroghe, la sospensione delle perdite d'esercizio registrate nell'anno 2022, così come accaduto per gli anni 2020 e 2021.

Già solo l'elencazione appena offerta consente di immaginare come il merito del dato italiano rilevato da Eurostat, nel primo trimestre 2023, possa ascrivere spe-

cialmente a quest'ultima misura. In particolare, come accaduto per il 2020 e per il 2021, è stato confermato che per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 non trovano applicazione, fino alla chiusura del quinto esercizio successivo, alcune norme del Codice civile. Le assemblee societarie che approveranno i bilanci d'esercizio del 2025, 2026 e 2027, pertanto, si troveranno in concreto a dover assumere gli eventuali provvedimenti necessari, nel caso in cui le cause di scioglimento della società, per riduzione o perdita del capitale sociale, non siano state tempestivamente rimosse.

Certo, la possibilità per un'impresa di sterilizzare le perdite d'esercizio è senz'altro "stemperata" dall'obbligo di disclosure relativa a essa nell'ambito dell'informativa della nota integrativa al bilancio dove, secondo un principio di segregazione, questa deve essere appositamente valorizzata in prospetti che ne chiariscano l'origine, nonché le movimentazioni intervenute nell'esercizio di riferimento.

Eppure, risulta quanto mai intensa la sensazione che questa misura abbia spinto gli organi di gestione e di controllo verso una condotta fortemente conservativa rispetto agli obblighi derivanti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il dlgs 14/2019. Se poi si considera pure il fisiologico lasso temporale di "assestamento" dei Tribunali e degli operatori di settore, rispetto alle importanti novità introdotte dal Codice della crisi (entrato definitivamente in vigore, in larga parte, dal 15 luglio 2022), diventa ancora più semplice leggere con distacco e razionalità un dato che, di per sé, non può rappresentare solo sintomo di un ciclo economico in riavvio. A contrastare questa "legalizzazione" di bilanci in perdita vi è poi la mancata deroga del principio Oic rela-



tivo alla sussistenza del requisito della continuità aziendale. I vertici aziendali che approvano i bilanci fruendo della sterilizzazione, quindi, si trovano ad agire privi di una “copertura” nella necessaria valutazione da compiere rispetto alla verifica dell’adeguatezza e del funzionamento degli assetti amministrativi e di controllo nella prospettiva della continuità dell’attività della società. Da ciò deriva che gli oneri posti a carico degli amministratori sono più di uno. Al solo scopo di garantire la continuità aziendale, invero, l’organo gestorio dovrà monitorare regolarmente la situazione patrimoniale, ricercando misure idonee ad assicurare flussi positivi da impiegare sia per il prosieguo dell’attività sia per il ripristino degli equilibri economico finanziari eventualmente compromessi. Alla luce di tali considerazioni, quindi, l’approccio conservativo dovrebbe, in realtà, spingere le imprese ad approfittare di queste deroghe normative proprio per ricorrere tempestivamente a uno strumento di composizione che possa agevolare, quando ancora sono artificialmente “in bonis”, la ristrutturazione aziendale in un contesto senz’altro di maggior favore assicurando, del pari, una maggior tutela a quegli amministratori e sindaci anche da un punto di vista di responsabilità.

***DLA Piper**

— © Riproduzione riservata — ■

Le ragioni del caso Italia

06901

06901

3 fattori cui pare potersi ricondurre questo fenomeno:

- La sospensione delle perdite d’esercizio registrate nell’anno 2022, così come accaduto per gli anni 2020 e 2021, introdotta dal decreto milleproroghe
- La novità del quadro di composizione della crisi restituita dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza entrato definitivamente in vigore nel luglio 2022
- L’approccio tipicamente conservativo degli organi gestori e la tardiva emergenza della crisi d’impresa